

**La comunicazione annuale dati Iva***a cura di Alessandro Perini*

Scade il prossimo 28 febbraio 2013 la trasmissione, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente della comunicazione annuale dati Iva relativa al periodo di imposta 2012 (il modello è invariato rispetto a quello dell'anno scorso). Vigè la regola secondo cui l'invio autonomo della dichiarazione Iva annuale entro il 28 febbraio 2013 esonera dall'obbligo di presentazione della comunicazione, per cui negli ultimi anni molti professionisti hanno preferito adottare tale soluzione, di modo da non dovere "duplicare" l'invio di dati già riepilogati nel modello dichiarativo. Inoltre, la presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro il 28 febbraio 2013 con saldo a credito di importo superiore ad €5.000 consente la compensazione orizzontale per l'eccedenza del credito annuale di €5.000 a decorrere dal 18 marzo 2013.

**Soggetti obbligati e casistiche di esonero**

Con il [Provvedimento n.5271 del 15 gennaio 2013](#) l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni alla compilazione del modello: tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva sono tutti i titolari di partita Iva che devono procedere all'invio della dichiarazione annuale Iva (anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel 2012 ed anche se non sono tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche). Tra le fattispecie di esonero si segnalano, in particolare<sup>9</sup>:

- le persone fisiche (imprenditori ed esercenti arti o professioni) che nel periodo di imposta 2012 hanno realizzato un volume d'affari, calcolato su tutte le attività esercitate comprese quelle gestite con contabilità separata, non superiore ad €25.000;
- i contribuenti "minimi";
- i titolari di partita Iva che hanno effettuato unicamente operazioni esenti Iva ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/72;
- i titolari di partita Iva che hanno optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell'art.36-bis del DPR n.633/72 avendo effettuato solo operazioni esenti (tipicamente, gli agenti di assicurazione o i promotori finanziari)<sup>10</sup>;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art.34, co.6 del DPR n.633/72;
- i titolari di partita Iva che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640/72 con applicazione del regime speciale di cui all'art.74, co.6 del DPR n.633/72 che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- i soggetti che hanno optato per il regime forfetario agevolato di cui alla L. n.398/91, in quanto esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

<sup>9</sup> Come anticipato in premessa, la causa di esonero principale consiste nella presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2012 (mod. Iva 2013) in forma autonoma entro il 28 febbraio 2013.

<sup>10</sup> Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni IntraUe ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'imposta è dovuta dall'acquirente.

- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e che non hanno effettuato altre operazioni che rilevano ai fini Iva;
- i soggetti Iva residenti in altri Paesi membri dell'Unione europea nelle ipotesi previste dall'art.44, co.3, D.L. n.331/93 (quindi, senza stabile organizzazione ma con identificazione diretta o con rappresentante fiscale) qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti considerati fiscalmente residenti al di fuori dell'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, identificati in Italia ai sensi dell'art.74-*quinquies* del DPR n.633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'art.74 del DPR n.917/86: organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demani collettivi, comunità montane, le province e le regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali, gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

### **Contenuto della comunicazione annuale dati Iva**

La comunicazione annuale dati Iva riepiloga le operazioni attive e passive effettuate da ciascun soggetto passivo nel periodo di imposta, senza tenere conto delle rettifiche e dei conguagli di cui agli artt.19, co.5 e 19-*bis*2 del DPR n.633/72. Nella comunicazione vanno esplicitati:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'Iva (con il dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e la parte riferibile all'acquisto o alla cessione di beni strumentali);
- le eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami e altri materiali di recupero, senza pagamento di Iva in dogana;
- l'Iva esigibile e l'Iva detratta;
- l'Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

La principale novità nella compilazione della comunicazione annuale dati Iva per il periodo di imposta 2012 riguarda le cessioni ad esigibilità differita, a seguito dell'introduzione del nuovo regime dell'Iva per cassa di cui all'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 a decorrere dal 1° dicembre 2012 (su opzione, le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di affari inferiore ad €2.000.000 possono rendere esigibile l'Iva su tutte le vendite e detraibile l'Iva su tutti gli acquisti alla data di incasso o di pagamento dei relativi corrispettivi). Il nuovo regime ha abrogato, con decorrenza 1° dicembre 2012, il precedente regime disciplinato dall'art.7 del D.L. n.185/08. Pertanto, per coloro che hanno ricevuto nel 2012 fatture con l'indicazione dell'applicazione dell'Iva per cassa va prestata particolare attenzione in fase di compilazione della comunicazione annuale dati Iva, in quanto:

- l'imponibile delle operazioni menzionate va sempre indicato nel rigo CD2 relativo alle operazioni passive, a prescindere dalla data di ricevimento;
- l'imposta inerente le fatture ricevute entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'art.7 del D.L. n.185/08 va indicata nel rigo CD5 solamente se la fattura è stata pagata entro il 31 dicembre 2012;
- l'imposta inerente le fatture ricevute dal 1° al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12 va imputata in detrazione nel rigo CD5, indipendentemente dalla data di pagamento, tuttavia, essa non va indicata se anche il committente del bene o del

servizio ha optato per l'applicazione del regime dell'Iva per cassa a decorrere dal 1° dicembre 2012 e non ha pagato la fattura ricevuta entro il 31 dicembre 2012.

I dati da indicare nella comunicazione sono rilevabili essenzialmente dai registri Iva vendite ed acquisti:

dai registri Iva vendite	è desumibile l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno 2012 annotati nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi <sup>11</sup> . Per la determinazione dell'ammontare dell'Iva esigibile, vanno considerate le operazioni effettuate in precedenti periodi di imposta per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel 2012 (in sospensione alla data del 31 dicembre 2011) e non considerate le operazioni effettuate nel 2012 con esigibilità differita a data successiva al 31 dicembre 2012.
dai registri Iva acquisti	è desumibile l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e di servizi effettuati nell'anno 2012, compresi gli acquisti con detraibilità dell'imposta differita al momento del pagamento <sup>12</sup> e gli acquisti effettuati dai contribuenti "minimi" (ai sensi dell'art.27 del D.L. n.98/11). Per la determinazione dell'ammontare dell'Iva detratta vanno considerate tutte le operazioni per le quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di imposta 2012 anche se registrate in anni precedenti.

Pertanto, non devono essere indicati nella comunicazione i dati inerenti le liquidazioni mensili o trimestrali effettuate, i versamenti periodici, il versamento dell'acconto Iva, le compensazioni del credito Iva dell'anno precedente e le compensazioni o i rimborsi infrannuali richiesti. I contribuenti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un'unica comunicazione relativa a tutte le attività esercitate.

👉 È opportuno soffermarsi sulla compilazione del campo 5 del rigo CD1 (con riferimento alle operazioni attive) e del campo 5 del rigo CD2 (con riferimento alle operazioni passive), in quanto richiede un'analisi dei dati desumibili dai registri Iva non immediata, per l'individuazione dell'importo corretto da comunicare. Nel campo 5 del rigo CD1 e del rigo CD2 vanno evidenziate le operazioni di cessione e di acquisto di beni ammortizzabili. Il dato, in entrambi i casi, rappresenta un di cui del totale delle operazioni indicate nei campi precedenti. Se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione/non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione intracomunitaria, il relativo importo sarà ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4 del rigo CD1, anche nel campo 5. Se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione/non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto intracomunitario, il relativo importo sarà ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4 del rigo CD2, anche nel campo 5.

Con riferimento agli acquisti di beni strumentali, l'importo da comunicare sarà pari alla sommatoria di:

- ➔ acquisti di beni ammortizzabili, sia materiali che immateriali, compresi quelli di costo inferiore a €516,46;
- ➔ prezzo di riscatto per i beni in *leasing*;

<sup>11</sup> Non vanno considerate le autofatture di cui all'art.17, co.2 del DPR n.633/72 e le prestazioni di servizi di cui all'art.7-ter del DPR n.633/72 effettuate nei confronti di operatori Ue o *extraUe* (in quanto non rilevanti ai fini Iva).

<sup>12</sup> Si tratta degli acquisti effettuati fino alla data del 30 novembre 2012 dai fornitori che si avvalgono dell'esigibilità differita dell'imposta ai sensi dell'art.7 del D.L. n.185/08.

- ➔ beni strumentali non ammortizzabili (acquisto di terreni, canoni di *leasing*, usufrutto, canoni di locazione, canoni di noleggio).

### Natura ed effetti della comunicazione annuale dati Iva

In ragione della natura non "dichiarativa" della comunicazione annuale dati Iva, in quanto il contribuente non procede alla determinazione dell'imposta dovuta/a credito, che avviene invece mediante la presentazione della dichiarazione annuale dati Iva, non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. All'omessa presentazione o alla presentazione con dati incompleti o errati è applicabile la sanzione amministrativa da €258 ad €2.065, prevista dall'art.11 del D.Lgs. n.471/97. Qualora venga effettuato un invio della comunicazione annuale dati Iva con dati incompleti o errati ovvero non venga effettuato alcun invio entro la scadenza del 28 febbraio 2013, non sarà in ogni caso possibile godere dell'istituto del ravvedimento operoso. I dati definitivi andranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva da presentare obbligatoriamente entro il 30 settembre 2013.

**EUROCONFERENCE**  
 EDITORE





## LE IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

di Alessandro Versari

*Descrizione*

Dopo aver analizzato in modo completo, dettagliato ed operativo la gestione contabile delle imposte dirette ed indirette, l'autore si concentra sulla disciplina delle imposte anticipate e differite, proponendo alcuni casi particolari per la fiscalità differita e le relative tecniche di rilevazione. Il capitolo primo è dedicato alle modalità di rilevazione e di iscrizione, in bilancio, dell'IRES e dell'IRAP correnti, a partire dall'acconto e dal saldo, fino all'analisi della contabilizzazione dell'adeguamento agli studi di settore...

<b>Edizione</b>	<b>Prezzo</b>	<b>E-book</b>
Gennaio 2013	<b>€ 25,00</b>	<b>€ 15,00 + IVA</b>

  
**ACQUISTA IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su [www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)



Gruppo  
**EUROCONFERENCE**<sup>®</sup>  
costruiamo competenze



